



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 47 DEL 30/06/2026

OGGETTO: APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 920/2026 DEL 15.06.2026 DEL T.A.R. SARDEGNA, CHE HA ACCOLTO IN PARTE IL RICORSO R.G. N. 557/2023 AVVERSO LA DELIBERAZIONE G.R. N. 16/33 DEL 18.05.2023 E CIRCOLARE ATTUATIVA PROT. 14236 DEL 23.06.2023

L'anno 2026 addì 30 del mese di Giugno alle ore 10.05, a Nuoro, si è tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione, eletto per il quinquennio 2025-2030, dell'intestato Consorzio, convocato con urgenza, a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 24/06/2026, prot. n. 4153 ed ai componenti del Collegio dei revisori;

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO il Decreto dell'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.37/3704 del 21 ottobre 2025, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2025-2030 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;

VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.38/3734 del 23 ottobre 2025, con il quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni, nelle persone di Dott. Francesco Manca (Presidente), Dott. Giorgio Alimonda e Dott.ssa Giovanna Zedde (componenti);

VISTO il "Verbale n.1 - Elezione del Presidente", relativo alla prima seduta del Consiglio dei Delegati dell'Ente, tenutosi in data 04 novembre 2025, con il quale è eletto il Presidente del Consorzio nella persona del Consigliere Ambrogio Guiso, per il quinquennio 2025-2030;

VISTO il "Verbale n.2 - Elezione del Consiglio di Amministrazione", relativo alla prima seduta del Consiglio dei Delegati dell'Ente, tenutosi in data 04 novembre 2025, con il quale è eletto il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella persona dei Consiglieri Antonio Fronteddu, Ignazio Luigi Funedda, Giovanni Frau, Lucio Carta, per il quinquennio 2025-2030;

VISTI gli artt. 8 e 9 dello Statuto consortile;

ACCERTATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Funedda Ignazio Luigi	Cons. Del C.D.A.	X	
Giorgio Alimonda	Componente Collegio dei Revisori	X	
Giovanna Zedde	Componente Collegio dei Revisori	X	
Manca Francesco	Presidente Collegio Revisori	X	
Guiso Ambrogio	Presidente	X	
Carta Lucio	Vice Presidente	X	
Frau Giovanni	Cons. Del C.D.A.	X	
Fronteddu Antonio	Cons. Del C.D.A.	X	

Presiede la seduta il Presidente Guiso Ambrogio che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione.

Partecipa il Direttore Generale Sebastiano Bussalai.

Partecipa la dott.ssa Santina Sini, delegata per la redazione del verbale della seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e ss. mm. ii.;

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione G.R. n. 18/33 del 18.05.2023, avente ad oggetto *“aggiornamento della disciplina generale in materia di assunzione di personale da parte dei Consorzi di bonifica – Piano annuale delle assunzioni”*, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato nuove direttive in materia di assunzione del personale, che hanno introdotto l'obbligo per i Consorzi di Bonifica di adottare e trasmettere, entro 60 giorni (e poi annualmente entro il 31 gennaio), all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, che dovrà approvarlo, il *“Piano annuale delle assunzioni del personale” (PIAS)*, concernente *“la quantificazione delle figure professionali mancanti, la programmazione delle modalità e dei termini temporali con cui si procederà alle suddette assunzioni”*. Con la precisazione che *“Il Piano annuale delle assunzioni riveste massima importanza per la corretta programmazione delle esigenze in termini di personale da parte dei Consorzi di bonifica e rappresenta una condizione necessaria affinché si possa procedere ad una verifica di legittimità degli atti trasmessi a controllo. In assenza di tale documento, in sede di controllo di legittimità, gli atti saranno considerati nulli così come non potranno essere considerati legittimi nei casi in cui le assunzioni da essi disposte non siano state previste nel summenzionato Piano”*.

- Le nuove direttive approvate dalla Deliberazione G.R. n. 18/33 del 18.05.2023, inoltre:

nella **“Parte 2 - Assunzioni personale a tempo indeterminato”**, stabiliscono che *“E' consentito il reintegro del personale cessato (e non ancora sostituito) nel triennio antecedente alla data di approvazione del Piano annuale delle assunzioni”*.

Nella **“Parte 3 – altre modalità di assunzione”**, invece, prescrivono che *“I Consorzi di bonifica, previa valutazione da parte dell'ufficio di controllo dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale che verifica la legittimità degli atti riguardanti il reclutamento del personale, potranno colmare ulteriori carenze della propria dotazione organica ..., attraverso:*

- 1) *il ricorso allo strumento del giudizio per merito comparativo tra il personale in servizio ai sensi dell'art. 41 del c.c.n.l. dei dipendenti dei Consorzi di bonifica, con l'eccezione della qualifica dirigenziale che deve essere acquisita ai sensi e nelle forme di cui all'art. 34, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6;*
- 2) *il ricorso alle procedure di assunzione a tempo determinato.*

E' consentito inoltre il ricorso ai contratti di somministrazione per la sostituzione del personale in organico in caso di assenza non preventivabile quali malattia, infortunio sul lavoro, congedi e aspettative per eventi e cause particolari se maggiore a 30 giorni e comunque per un periodo non superiore a 4 mesi, oltre il quale si deve ricorrere alle procedure ordinarie per il reclutamento del personale. Solo per la presente casistica si deroga all'applicazione del Piano annuale delle assunzioni.

L'esito positivo dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 40 e 41 della Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, sugli atti che riguardano i contratti di somministrazione, costituisce nulla osta per la rendicontazione delle spese sostenute che potranno essere imputate esclusivamente all'art. 5 comma 4-bis della Legge regionale 6/2008”.

Infine, stabiliscono che *“L'ufficio di controllo dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale emanerà apposite direttive attuative sulle disposizioni di cui alla presente deliberazione”*.

- Il Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con nota prot. 14236 del 23.06.2023, ha adottato la *“circolare attuativa”* della deliberazione G.R. n. 18/33 del 18.05.2023.

Tale circolare attuativa, quanto al **“Piano annuale delle assunzioni (di seguito PIAS)”** ha stabilito quanto segue:

“Il PIAS rappresenta lo strumento attuativo del POV e, pertanto, è indispensabile che i Consorzi abbiano in precedenza provveduto a deliberare o aggiornare tale strumento. In assenza del POV non sarà possibile proporre il PIAS, venendo meno i presupposti regolamentari generali approvati dal consiglio dei delegati. A seguito dell'approvazione e/o modifica del POV, il Consiglio di amministrazione potrà approvare il PIAS e trasmetterlo all'ufficio di controllo. ... I Consorzi di bonifica dovranno pertanto approvare il PIAS entro il 17 luglio 2023 e, annualmente entro il 31 gennaio”.

Quanto alla “**Parte 2 – assunzione personale a tempo indeterminato**”, invece, “*Si chiarisce che a far data dall’approvazione delle presenti direttive, non potranno essere attivate procedure di assunzione a tempo indeterminato se non rientranti nella fattispecie (reintegro), fatte salve le procedure in corso di autorizzazione*”.

Quanto alla “**Parte 3 – Altre modalità di assunzione**”, infine, si stabilisce che “*Con le presenti direttive il ricorso ai contratti di somministrazione è limitato alla “Sostituzione del personale in organico in caso di assenza non preventivabile quali malattia, infortunio sul lavoro, congedi e aspettative (per eventi e cause particolari) se maggiore a 30 giorni e comunque per un periodo non superiore a 4 mesi, oltre il quale si deve ricorrere alle procedure ordinarie per il reclutamento del personale*”

Da ultimo, “*Si raccomandano pertanto i Consorzi ad effettuare una precisa e oculata programmazione annuale delle esigenze del personale attraverso l’aggiornamento del POV e la predisposizione del PIAS*”.

RITENUTO CHE:

- le nuove direttive in materia di assunzione del personale di cui alla deliberazione G.R. n. 18/33 del 18.05.2023, unitamente alla circolare attuativa prot. 14236 del 23.06.2023 del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, impongono ai Consorzi di Bonifica una serie di rigidi vincoli nella gestione del personale, che ne limitano lo svolgimento dell’attività istituzionale e, quindi, possono pregiudicare gravemente la realizzazione dei pubblici servizi cui tali Enti sono preposti per legge e convenzione.
- Le nuove direttive regionali non considerano la natura giuridica dei Consorzi di Bonifica, quali “*enti pubblici economici al servizio dei consorziati*” (art. 14 L.R. 6/2008), e le funzioni istituzionali loro per legge riservate (art. 2 L.R. n. 6/2008):
 - a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;
 - b) l’attività di sollevamento e derivazione delle acque ad uso agricolo;
 - c) la gestione, la sistemazione, l’adeguamento funzionale, l’ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell’acqua ad uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;
 - d) la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica comprese nel piano di cui all’art. 4 della L.R. 6/2008 e previa autorizzazione dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione consiliare;
 - e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l’utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
 - f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;
 - g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
- Funzioni ex lege cui sono da aggiungere le ulteriori attività che i Consorzi di Bonifica svolgono, tra cui quelle in forza di convenzione per conto della Regione (servizio di piena) e dei Comuni (pulizia dei fiumi e degli alvei).
- Le nuove direttive regionali non considerano che, per lo svolgimento di tali compiti istituzionali, l’organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi di Bonifica sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno (art. 14, comma 2, e 34, comma 1, L.R. n. 6/2008), ed il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti è regolato dal Codice Civile, dalle leggi sul rapporto subordinato nell’impresa e dai contratti collettivi di categoria (art. 34, comma 3, L.R. n. 6/2008), ossia un regime privatistico, non già quello del pubblico impiego (anche nel quale, oramai, si stanno superando i limiti all’assunzione del personale).
- Quanto all’organizzazione del personale, gli statuti dei Consorzi di Bonifica prevedono lo specifico strumento del Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.), non già quello del PIAS (Piano annuale delle assunzioni), che è stato per la prima volta previsto dalla deliberazione n. 18/33 del 18.05.2023, quale nuovo obbligo preliminare necessario, a pena di “nullità”, per l’assunzione del nuovo personale anche a tempo determinato.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 75 del 19.07.2023, per le motivazioni in esso specificamente riportate Codesto Consorzio di Bonifica, al pari degli altri Consorzi di Bonifica della Sardegna, ha impugnato davanti al T.A.R. Sardegna, chiedendone l’annullamento integrale, la predetta deliberazione G.R. n. 16/33 del 18.05.2023, avente ad oggetto “*Aggiornamento della disciplina generale in materia di assunzione di personale da parte dei Consorzi di bonifica – Piano annuale delle assunzioni*”, e la successiva circolare attuativa

prot. 14236 del 23.06.2023 del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

- all'esito del giudizio, avente r.g. n. 557/2023, la II^a Sezione del T.A.R. Sardegna ha emanato la sentenza n. 920/2026 del 15.06.2026, che ha accolto solo in parte il ricorso (quarto motivo), ritenendo illegittime:
 - o la limitazione della possibilità di assunzione con contratto a tempo indeterminato per il solo reintegrato del personale a tempo indeterminato, atteso che *"come correttamente rilevato da parte ricorrente, "i Consorzi di Bonifica possono avere necessità di nuove assunzioni, legate a diverse ragioni (ed es. incremento superfici irrigate, progettazione nuove opere; nuove attività, quali gestione dei contatori, telerilevamento, gestione diretta dell'incasso dei tributi etc; il riordino fondiario; l'innovazione tecnologica e digitale), che le nuove direttive non consentono di soddisfare", non restando ragionevole in tali casi l'anzidetta limitazione temporale alla possibilità di incremento della dotazione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"* (punto 9.3 della sentenza);
 - o la limitazione della possibilità di ricorso ai contratti di somministrazione, siccome *"irragionevole nella parte in cui non contempla la possibilità di ricorrere a contratti di somministrazione nelle ipotesi, richiamate da parte ricorrente, i) in cui la procedura di assunzione a tempo determinato, adeguatamente pubblicizzata, "abbia dato esito negativo, ovvero non si sia presentato alcun candidato oppure se ne siano presentati in numero insufficiente a quello richiesto dal Consorzio di bonifica" (pagina 26 del ricorso), purché sussistano motivate ragioni di urgenza che non consentono di sopperire alla carenza con il personale in servizio e ii) nei motivati casi di attività straordinarie o aventi carattere di urgenza e non riferibili alla programmazione ordinaria (ipotesi invece prevista nel testo originario della deliberazione n. 14/99) in quanto conseguenti a documentati eventi non prevedibili e, quindi, non programmabili (ad esempio, calamità naturali)"* (punto 9.4 della sentenza);
 - o la necessaria imputazione della spesa per i contratti di somministrazione ai contributi di funzionamento ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, L.R. n. 6/2008, *"dovendo piuttosto la rendicontazione, corredata da adeguata documentazione, e la conseguente imputazione della spesa, avvenire avuto riguardo alla natura dell'attività effettivamente svolta, impregiudicati ovviamente i possibili rilievi penali nell'ipotesi di falsa rappresentazione della realtà e salvi i poteri di controllo della Regione ex art. 40, l.r. 6/2008"* (punto 9.5. della sentenza);

RITENUTO CHE la predetta sentenza del T.A.R. Sardegna, nella parte in cui ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, sia ingiusta e da impugnare mediante appello al Consiglio di Stato per le ragioni compiutamente illustrate dai legali che hanno assistito e difeso in giudizio l'Ente durante l'Assemblea dell'ANBI Sardegna dello scorso 17.06.2026;

CONSIDERATO CHE la decisione di proporre immediato appello al Consiglio di Stato è stata all'unanimità condivisa nella predetta Assemblea dell'ANBI Sardegna dello scorso 17.06.2026, poiché indispensabile strumento di tutela delle funzioni e competenze istituzionali dei Consorzi di Bonifica della Sardegna;

RITENUTO di dover impugnare mediante appello al Consiglio di Stato la sentenza n. 920/2026 del 15.06.2026 della II^a Sezione del T.A.R. Sardegna;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale, reso in calce al presente atto;

CON votazione unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1) di proporre appello davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 920/2026 del 15.06.2026 della II^a Sezione del T.A.R. Sardegna, resa all'esito del ricorso n. 557/2023 per l'annullamento della deliberazione G.R. n. 18/33 del 18.05.2023, avente ad oggetto *"aggiornamento della disciplina generale in materia di assunzione di personale da parte dei Consorzi di bonifica – Piano annuale delle assunzioni"*, e la circolare attuativa prot. 14236 del 23.06.2023 del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, ed ogni atto ad essa presupposto, collegato, connesso e conseguente;

2) di trasmettere il presente atto al Direttore amministrativo per gli atti di sua competenza;

3) di dare atto che la presente deliberazione è trasmessa all'ufficio segreteria dell'Ente ai fini di assolvere agli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 6/2008 e ss.mm. e ii., e del d.lgs. n.33/2013 e ss. mm. ii.

Il Presidente

Ambrogio Guiso

Il Direttore Generale

Ing. Sebastiano Bussalai

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/07/2026

La Dirigente f.f. dell'Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data*

La Dirigente f.f. dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Santina Sini